



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 53-1/2022 presentato dal sovraindebitato MILANI GIANMARIA (c.f.MLNGMR83H11C111D)

per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- il ricorrente è residente a Castello di Godego (TV);
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

SENT. N. 77/22
P.U. N. 53/2022 sub 1
CRON. N. 6357/22
REP. N. 89/22
R.G. N. 10/22
Lirio Controconfina

Depositata e Pubblicata

Il 9/12/22

Il Funzionario Giudiziario
Antonina Anselmo



- il debitore è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di circa E. 2.733.342 a fronte di un attivo di circa E. 35.300,00;
 - non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
- visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di MILANI GIANMARIA (c.f.MLNGMR83H11C111D)

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett.

b) CCI

NOMINA

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona del dott. Marco Parpinel;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA



la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del
Liquidatore;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del
tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga
attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura
del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5
CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati
durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni
compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.

Di conseguenza i pignoramenti sul 50% dello stipendio del Milani promossi
dai creditori Zanchin Francesco, Biscuola Matteo, Agenzia Entrate
Riscossione e Abaco Spa sono inopponibili alla procedura e non potranno
più utilmente colpire lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento
dalla data di deposito della sentenza.

Ritenuto che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2
CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art.
279 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio
decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle
condizioni di cui all'art. 282 CCI;



Ritenuto di dover dare al Liquidatore le disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previsto contraddittorio con i creditori in ordine alla condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

DISPONE

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, così deciso nella camera di consiglio tenuta a mezzo applicativo Teams del 06/12/2022

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

Depositata in cancelleria

il 9/12/22.....

Il Funzionario Giudiziario
Antonina Anselmo

